

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI COM. UFF. N. 080/CSA– RIUNIONE DEL 19 FEBBRAIO 2016

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 82 del 10.11.2015)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 82 del 10.11.2015, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti dell’A.S. Roma S.p.A. (di seguito anche Roma) la sanzione di € 10.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva *“per aver un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di un’apparecchiatura ricetrasmittente (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale, con recidiva”*.

Segnatamente dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale relativo alla gara Roma/Lazio dell’8.11.2015 si evince che *“nel corso del primo tempo, e segnatamente ai minuti 7,8,11,18,30 e 31, il tesserato della Roma, Claude Fichaux, ancorchè inserito nella distinta della panchina aggiuntiva, sedeva nella panchina principale e faceva uso di un’apparecchiatura rice trasmittente per parlare con soggetto non identificato”*.

Avverso la suindicata decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Roma, deducendo, anzitutto, il difetto di legittimazione del Giudice sportivo a rilevare l’infrazione di una norma (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio) che la ricorrente ritiene rivolta esclusivamente agli arbitri.

Contesta, inoltre, la Roma l’applicazione della sanzione in questione a cagione della mancata identificazione del secondo soggetto impegnato nella comunicazione radio. Infine, lamenta la sproporzione della sanzione applicata rispetto agli addebiti anche in considerazione della richiesta di chiarimenti avanzata fin dal 16.9.2013 e mai riscontrata dagli organi federali. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per l’annullamento ovvero, in via subordinata, per una riduzione della sanzione applicata chiedendo la sospensione della decisione in attesa della trasmissione/pubblicazione dei chiarimenti richiesti con l’istanza del 16.9.2013.

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di quanto di seguito indicato.

La questione è stata già ripetutamente affrontata da questa Corte (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 026/CSA riunione del 16.10.2015), al cui indirizzo ermeneutico, tuttora condiviso, occorre uniformarsi.

Va, dunque, anzitutto, disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento in ragione del fatto che sarebbe tuttora rimasta priva di riscontro la richiesta di chiarimenti avanzata,

fin dal 16.9.2013, alla Lega, alla FIGC, all'AIA ed alla Procura Federale sull'applicazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio, qui in rilievo.

Ed, invero, giova nuovamente ribadire che la mera pendenza della suddetta istanza non genera di per sé, e con la pretesa automaticità, alcun vincolo di pregiudizialità sulla *res iudicanda* essendo l'interpretazione dell'ordinamento endofederale rimessa agli organi di giustizia sportiva che, peraltro, sul punto si sono già ripetutamente pronunciati.

Mette conto evidenziare che, con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 338/CGF (poi da ultimo ribadita con le decisioni di cui al Com. Uff. n. 43/CSA 2014/2015 e n. 026/CSA riunione del 16.10.2015), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la Corte ha chiaramente evidenziato la natura illecita delle condotte in addebito, all'uopo precisando che:

- *“..la declinazione applicativa della regola 4 del gioco del calcio (riferita all'equipaggiamento), nella sezione relativa alla “interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri”, pone in evidenza il seguente precetto “l'uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito”;*

- *“..avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico della divisata regola iuris, è inevitabile concludere nel senso che le condotte in addebito – il cui comune denominatore è giustappunto dato dall'utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti – si pongano in rapporto di distonia con il richiamato divieto”;*

- *“... la suddetta disposizione può ascriversi armonicamente nel solco tracciato dalla circolare FIFA n. 1032 del 31.3.2012 in cui, aggiornando la disciplina esistente, si precisava, dando atto delle nuove prescrizioni dell'IFAB, che “the use of electronic communication systems between players and/or technical staff is not permitted”;*

- *“.. il significato e la vincolatività del precetto in commento sono stati fatti oggetto di apposita circolare n. 14 del 12 agosto 2013, con la quale la Lega ha giustappunto richiamato l'attenzione delle società della L.N.P. Serie A sul divieto all'utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica rinveniente dalle sopra richiamate prescrizioni, regola che patisce eccezione nel solo caso di utilizzo di walkie – talkie tra il medico inserito nella distinta di gara e i componenti della panchina quando un calciatore viene curato sul campo”.*

Del pari, ed in aderenza all'indirizzo già espresso nel richiamato *decisum*, che sul punto faceva rinvio ad altro precedente della C.G.F. (Com. Uff. n. 243/CGF), non residuano dubbi sulla piena legittimazione dei collaboratori della Procura federale a rilevare i fatti in addebito siccome riferibili a componenti dello staff tecnico della squadra, che, quindi, non è possibile ritenere “in gioco”, e come tali, dunque, non ricadenti nella sfera di competenza esclusiva degli Ufficiali di gara.

Si è, dunque, efficacemente evidenziato che *“..in siffatte evenienze, ai sensi dell'art. 35, comma 1, C.G.S., si riespande la dignità di fonte di prova (concorrente con quella degli Ufficiali di gara) del referto dei collaboratori della Procura Federale. Ne discende che tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell'ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”.*

Infine, manifestamente infondate si rivelano anche le residue osservazioni censoree articolate nel mezzo qui in esame.

Ed, invero, alcun rilievo assume nel caso di specie l'omessa identificazione del secondo soggetto in collegamento radio potendosi agevolmente inferire dalla complessiva disamina delle circostanze del caso concreto – attraverso il ricorso alla prova cd. logica – la sua appartenenza allo staff tecnico della Roma. E' sufficiente, a tal riguardo, contestualizzare i fatti in addebito rapportandoli, da un lato, alla stessa più volte menzionata istanza con la quale la reclamante rappresentava l'intenzione di avvalersi di ricetrasmittenti onde favorire lo scambio di informazioni tecnico – tattiche tra personale dello staff tecnico seduto in panchina e collaboratori collocati in tribuna e, dall'altro, a tutti i precedenti specifici fin qui accertati a carico di tesserati della Roma (contraddistinti dalle medesime modalità operative).

D'altro canto, nemmeno può essere sottaciuto che la ricorrente non ha offerto alcuna alternativa ricostruzione che valesse a spiegare la condotta oggetto di accertamento, condotta che, per le modalità esecutive ed i mezzi impiegati, riflette un immediato rapporto di coerenza logica con l'ipotesi fatta oggetto di sanzione.

Di contro, vanno condivise le doglianze attoree articolate in relazione all'entità della sanzione applicata che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti in addebito.

Ed, invero, avuto riguardo al complessivo disvalore della condotta accertata, e tenuto altresì conto della contestata recidiva, deve ritenersi proporzionata ai fatti in addebito una sanzione complessivamente pari a €6.000,00 (seimila/00).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto nei limiti suindicati.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma riduce la sanzione dell'ammenda ad €6.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/ROMA DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A applicava all'A.S. Roma S.p.A. (di seguito anche Roma) la sanzione di €10.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva *“per aver un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di un'apparecchiatura ricetrasmittente (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale, con recidiva specifica reiterata”*.

Tale statuizione riposa sul rapporto dei collaboratori della Procura Federale relativo alla gara Torino/Roma del 5.12.2015 dal quale si evince che *“nel corso del primo tempo, il sig. Claude Fichaux, collaboratore tecnico della Roma, iscritto nella distinta gara - panchina aggiuntiva, seduto sulla panchina della AS Roma, faceva uso, in quattro circostanze, ai minuti 7, 13, 20, 24 di apparato rice trasmittente..”*.

Avverso la suindicata decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Roma, deducendo, anzitutto, il difetto di legittimazione del Giudice sportivo a rilevare l'infrazione di una norma (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio) che la ricorrente ritiene rivolta esclusivamente agli arbitri.

Contesta, inoltre, la Roma l'applicazione della sanzione in questione a cagione della mancata identificazione del secondo soggetto impegnato nella comunicazione radio. Infine, lamenta la sproporzione della sanzione applicata rispetto agli addebiti anche in considerazione della richiesta di chiarimenti avanzata fin dal 16.9.2013 e mai riscontrata dagli organi federali. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento ovvero, in via subordinata, per una riduzione della sanzione applicata chiedendo la sospensione della decisione in attesa della trasmissione/pubblicazione dei chiarimenti richiesti con l'istanza del 16.9.2013.

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di quanto di seguito indicato.

La questione è stata già ripetutamente affrontata da questa Corte (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 026/CSA riunione del 16.10.2015), al cui indirizzo ermeneutico, tuttora condiviso, occorre uniformarsi.

Va, dunque, anzitutto, disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento in ragione del fatto che sarebbe tuttora rimasta priva di riscontro la richiesta di chiarimenti avanzata, fin dal 16.9.2013, alla Lega, alla FIGC, all'AIA ed alla Procura Federale sull'applicazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio, qui in rilievo.

Ed, invero, giova nuovamente ribadire che la mera pendenza della suddetta istanza non genera di per sé, e con la pretesa automaticità, alcun vincolo di pregiudizialità sulla *res iudicanda* essendo l'interpretazione dell'ordinamento endofederale rimessa agli organi di giustizia sportiva che, peraltro, sul punto si sono già ripetutamente pronunciati.

Mette conto evidenziare che, con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 338/CGF (poi da ultimo ribadita con le decisioni di cui al Com. Uff. n. 43/CSA 2014/2015 e n. 026/CSA riunione del 16.10.2015), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la Corte ha chiaramente evidenziato la natura illecita delle condotte in addebito, all'uopo precisando che:

- *“..la declinazione applicativa della regola 4 del gioco del calcio (riferita all’equipaggiamento), nella sezione relativa alla “interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri”, pone in evidenza il seguente precetto “l’uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito”;*

- *“..avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico della divisata regula iuris, è inevitabile concludere nel senso che le condotte in addebito – il cui comune denominatore è giustappunto dato dall’utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti – si pongano in rapporto di distonia con il richiamato divieto”;*

- *“... la suddetta disposizione può ascriversi armonicamente nel solco tracciato dalla circolare FIFA n. 1032 del 31.3.2012 in cui, aggiornando la disciplina esistente, si precisava, dando atto delle nuove prescrizioni dell’IFAB, che “the use of electronic communication systems between players and/or technical staff is not permitted”;*

- *“.. il significato e la vincolatività del precetto in commento sono stati fatti oggetto di apposita circolare n. 14 del 12.8.2013, con la quale la Lega ha giustappunto richiamato l’attenzione delle società della L.N.P. Serie A sul divieto all’utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica rinveniente dalle sopra richiamate prescrizioni, regola che patisce eccezione nel solo caso di utilizzo di walkie – talkie tra il medico inserito nella distinta di gara e i componenti della panchina quando un calciatore viene curato sul campo”.*

Del pari, ed in aderenza all’indirizzo già espresso nel richiamato *decisum*, che sul punto faceva rinvio ad altro precedente della C.G.F. (Com. Uff. n. 243/CGF), non residuano dubbi sulla piena legittimazione dei collaboratori della Procura federale a rilevare i fatti in addebito siccome riferibili a componenti dello staff tecnico della squadra, che, quindi, non è possibile ritenere “in gioco”, e come tali, dunque, non ricadenti nella sfera di competenza esclusiva degli Ufficiali di gara.

Si è, dunque, efficacemente evidenziato che *“..in siffatte evenienze, ai sensi dell’art. 35, comma 1, C.G.S., si riespande la dignità di fonte di prova (concorrente con quella degli Ufficiali di gara) del referto dei collaboratori della Procura Federale. Ne discende che tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell’ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”.*

Infine, manifestamente infondate si rivelano anche le residue osservazioni censoree articolate nel mezzo qui in esame.

Ed, invero, alcun rilievo assume nel caso di specie l’omessa identificazione del secondo soggetto in collegamento radio potendosi agevolmente inferire dalla complessiva disamina delle circostanze del caso concreto – attraverso il ricorso alla prova cd. logica – la sua appartenenza allo staff tecnico della Roma. E’ sufficiente, a tal riguardo, contestualizzare i fatti in addebito rapportandoli, da un lato, alla stessa più volte menzionata istanza con la quale la reclamante rappresentava l’intenzione di avvalersi di ricetrasmittenti onde favorire lo scambio di informazioni tecnico – tattiche tra personale dello staff tecnico seduto in panchina e collaboratori collocati in tribuna e, dall’altro, a tutti i precedenti specifici fin qui accertati a carico di tesserati della Roma (contraddistinti dalle medesime modalità operative).

D’altro canto, nemmeno può essere sottaciuto che la ricorrente non ha offerto alcuna alternativa ricostruzione che valesse a spiegare la condotta oggetto di accertamento, condotta che, per le modalità esecutive ed i mezzi impiegati, riflette un immediato rapporto di coerenza logica con l’ipotesi fatta oggetto di sanzione.

Di contro, vanno condivise le doglianze attoree articolate in relazione all’entità della sanzione applicata che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti in addebito.

Ed, invero, avuto riguardo al complessivo disvalore della condotta accertata, e tenuto altresì conto della contestata recidiva, deve ritenersi proporzionata ai fatti in addebito una sanzione complessivamente pari a €6.000,00 (seimila/00).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto nei limiti suindicati.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma riduce la sanzione dell’ammenda ad €6.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 24.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016, ha inflitto la sanzione della ammenda alla società U.C. Sampdoria

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Sampdoria/Napoli disputato il 24.1.2016, sostenitori della società Sampdoria indirizzavano reiteratamente ai sostenitori della squadra avversari cori insultanti espressivi di discriminazione per origine territoriale; per avere, inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione dell'Arbitro, all'uscita dal recinto di gioco, due bottiglie piene in plastica; sanzione attenuata dall'art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale provvedimento la Società U.C. Sampdoria ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 27.1.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l'11.2.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI PICCHIO DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016)

Con ricorso del 12.2.2016 la Società Ascoli Picchio F.C. 1898 formula reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 con diffida, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016, per avere i suoi sostenitori, al 6° minuto del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco un petardo di forte intensità che causava il momentaneo stordimento di un assistente e per avere, inoltre, nel corso del primo tempo, rivolto reiteratamente all'arbitro cori insultanti, per avere quindi, al 31° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai tifosi avversari e per avere, infine, al 33° del secondo tempo, lanciato nel terreno di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

La società ricorrente, a sostegno del reclamo, invoca l'errata rappresentazione ed interpretazione dei fatti evidenziando come l'arbitro ed il collaboratore, nel rapporto, facciano riferimento ad una bomba carta e non ad un petardo e che lo stesso abbia comportato solo un lieve stordimento.

Infine, la ricorrente invoca l'evidente sproporzione tra la sanzione inflitta e la fattispecie considerata richiamando alcuni precedenti di questa Corte, tra tutti il Com. Uff. n. 13 dell'8.9.2015 (Salernitana), Com. Uff. n. 22 del 23.9.2015 (Bari) e Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015 (Bari).

In conclusione, la ricorrente richiede l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, la riduzione della medesima perché sproporzionata rispetto alla infrazione commessa.

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato la sanzione disponendo già, peraltro, l'applicazione delle attenuanti previste dall'art. 14 n. 5 C.G.S. in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la società ricorrente concretamente operato con le forze dell'ordine sia ai fini preventivi che di vigilanza.

I fatti indicati nei referti di gara evidenziano, senza ombra di dubbio, un comportamento oggettivamente (e gravemente) pericoloso dei tifosi dell'Ascoli sia nel corso del primo tempo che nel corso del secondo tempo, la cui responsabilità ricade interamente sulla società ricorrente nei limiti e termini definiti dal Giudice Sportivo da cui questa Corte non ritiene di discostarsi, a nulla valendo le invocate ulteriori attenuanti non previste dal vigente C.G.S..

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

RICORSO DEL CALC. ZAMPAGLIONE DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/REGGIO CALABRIA DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell'8.2.2016)

Con reclamo ritualmente proposto Zampaglione Domenico, tesserato per la ASD Reggio Calabria, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 98 dell'8.2.2016) con la quale il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Vigor Lamezia/ASD Reggio Calabria del 7.2.2016, gli ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive *“per avere, rivolgendogli espressioni gravemente offensive e minacciose, tentato di aggredire un calciatore avversario senza riuscire nell'intento per il pronto intervento dei compagni di squadra”*.

Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito l'insufficienza e contraddittorietà del provvedimento impugnato e l'erronea qualificazione del suo comportamento come “condotta violenta” e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.

Ha, a tal uopo, rilevato di essersi così comportato in quanto provocato da un calciatore avversario che aveva aggredito un suo compagno di squadra.

A supporto delle sue richieste, finalizzate ad una riduzione della squalifica quanto meno da tre a due giornate, ha richiamato la giurisprudenza di settore.

Alla seduta del 19.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I^a Sezione – è comparso il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente fondato e merita di essere accolto nella misura di cui al dispositivo.

Osserva questa Corte che il comportamento del reclamante, lungi dall'essere qualificabile direttamente come condotta violenta, integra, per contro, gli estremi della tipica condotta gravemente antisportiva ed ingiuriosa, non riconosciuta invece dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.S.A., avuto riguardo anche, in senso attenuante, al contesto ed alle finalità del gesto, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Zampaglione Domenico, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Mario Antonio Scino, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/ATALANTA DEL 23.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016)

Con preannuncio di reclamo del 27.1.2016 la società Frosinone, che eleggeva domicilio presso lo studio dell'avv. Mattia Grassani, inoltrava richiesta di copia degli atti Ufficiali, formulava dichiarazione di reclamo avverso la sanzione di € 30.000,00 inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016.

Con successivo reclamo del 4.2.2016, la società Frosinone Calcio S.p.A., a fondamento della impugnazione della sanzione suindicata, adduceva i seguenti argomenti:

1. Contraddittorietà della decisione impugnata, erroneità per omesso riconoscimento della circostanza di cui all'art. 13 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva.

2. Inidoneità della condotta posta in essere dai sostenitori a determinare la violazione contestata, in ogni caso per insussistenza della caratteristica di atto violento per l'irrogazione del *quantum* sanzionatorio applicato. Diligenza della Società e abnormità della sanzione.

3. Mancata applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Afflittività della sanzione se parametrata agli incassi delle partite casalinghe del Frosinone Calcio SRL.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della società reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante società ed esaminati agli atti ufficiali, ritiene il proposto reclamo infondato.

L'appellata sanzione origina dal referto dell'Assistente, confermato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, che riferiva di essere oggetto di insulti e sputi per tutta la gara, di cui un paio di sputi lo colpivano alle spalle.

Si riscontrerà, dal referto dei collaboratori della Procura, che gli sputi sono stati attribuiti a due soggetti identificati dalle Forze dell'Ordine .

Deve, al riguardo, rilevarsi che la recidiva in cui è incorsa la società reclamante non consente di discostarsi dal precedente di cui al Com. Uff. n. 60 del 14.1.2016 (relativa alla conferma della decisione n. 99 del 9/12/2015 del Giudice Sportivo) che pure aveva respinto il ricorso.

Orbene, rileva la Corte che, ai sensi dell'art. 12 –comma 3- ultimo periodo C.G.S. le società “...sono responsabili per corsi, grida ed ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza...” : non vi è quindi dubbio che la condotta dei sostenitori del Frosinone, peraltro prolungata per più minuti, rientri nella fattispecie delineata dalla norma ora richiamata.

E per le dette condotte sia applica, ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 12, la sanzione dell'ammenda, per le Società di Serie A, da € 10.000,00 a € 50.000,00. Ai sensi, quindi, del successivo art. 13:

“1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'art. 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

- 1- La società ha adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- 2- La società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;

- 3- *Al momento del fatto la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni e scritte , simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;*
 - 4- *Altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.*
 - 5- *Non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società .*
2. *La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'art. 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune circostanze elencate nel precedente comma 1."*

Nella specie il Giudice Sportivo, ha ritenuto sussistenti le fattispecie di cui alla lett. a) e b), così attenuando la sanzione.

Va quindi riportata la condotta censurata nell'alveo dell'art. 12 CGS e non già dell'art. 14 C.G.S. che punisce le società per fatti violenti dei sostenitori, e ciò non perché lo sputo prolungato e da parte di evidentemente non pochi sostenitori non possa essere in sé considerato una condotta violenta, quanto perché l'art. 14 correla la punibilità alla circostanza per cui "*dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone*", non sussistendo nella specie riscontro del grave danno all'incolumità fisica.

In altri termini, la sanzione va confermata ed il reclamo respinto essendo la condotta dei sostenitori del Frosinone pacificamente qualificabile, ex art. 12 C.G.S. quale "*..... manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza...*" congruamente sanzionata con l'ammenda di cui è questione.

Correttamente il Giudice sportivo non ha, nella specie, ritenuto la sussistenza della terza circostanza, di cui alla lett. e) dell'art. 13 che in concorso con la riconosciuta sussistenza delle circostanze di cui alle lett. a) e b) avrebbe integrato l'esimente di cui al primo comma del citato art. 13, essendo conclamato in fatto che quanto effettivamente accaduto e, ripetesi, non contestato dalla stessa reclamante , testimonia che vi sia stata quanto meno una insufficiente vigilanza da parte della società, che pure ha approntato significative misure di prevenzione (elevato numero degli stewards).

In altri termini, quanto accaduto assurge a testimoniare che le misure adottate non sono state appunto sufficienti se non sul piano della (astratta) prevenzione quantomeno sul quello della (effettiva) vigilanza.

Da ultimo va rilevata la inconferenza –ai fini di che trattasi- della struttura o morfologia dello stadio in cui si è svolta la censurata condotta, la quale rimane sanzionabile quale che sia lo spazio tra gli spalti ed il campo da gioco.

Comunque osta ad una ridefinizione riduttiva del *quantum* inflitto la recidiva in cui è incorsa la società reclamante, peraltro a breve distanza di tempo dall'ultimo ricordato precedente.

In definitiva, il reclamo va respinto siccome infondato.

Per questi motivi la C.S.A., vista anche la recidiva specifica, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio di Frosinone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 18 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio